

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 48/2021

PAGINA

1/3

OGGETTO

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

AGGIORNAMENTO

31 MAGGIO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 25.5.2021 N. 73)

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

EA
FINANZA AGEVOLATA
CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
113

COLLEGAMENTI

CI 43/2020 - CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

L'articolo 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione della pandemia, prevede la fruizione di un nuovo credito d'imposta (analogo a quello introdotto dal Decreto "Cura Italia" per il 2020) pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19

L'importo stanziato dal legislatore per finanziare la misura agevolativa è di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, di prossima pubblicazione.

Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l'agevolazione in esame.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 48/2021

PAGINA

2/3

AMBITO SOGGETTIVO

Sotto il profilo soggettivo, l'agevolazione può essere fruita da:

- soggetti esercenti attività d'impresa;
- soggetti esercenti attività artistica e professionale;
- enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale. Tali soggetti, tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso del codice identificativo *ex* articolo 13-*quater*, comma 4, D.L. 34/2019.

AMBITO OGGETTIVO

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, invece, si precisa che le spese agevolabili sono quelle sostenute per:

- ❖ la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e l'acquisto degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.
In proposito si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2020 2.2.1, ha chiarito che l'attività di sanificazione può avvenire anche in economia avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari;
- ❖ la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio. Si tratta di una tipologia di spesa che non era agevolata ai sensi del precedente articolo 125 D.L. 34/2020). Tuttavia, nonostante l'ampliamento delle spese agevolabili alla somministrazione di tamponi, sembrerebbe ancora attuale la risposta ad istanza di interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 510/2020 secondo la quale non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti;
- ❖ l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- ❖ l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- ❖ l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 48/2021

PAGINA

3/3

- ❖ l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

La *ratio* della norma è chiara ed è evidentemente quella di incentivare l'adozione di misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.

MISURA E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

Quanto alla misura del credito di imposta, preme evidenziare che il credito è riconosciuto in misura pari al 30% delle sopra citate spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario.

La modalità di utilizzo del credito d'imposta è duplice, infatti lo stesso può essere fruito:

- direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d'imposta di sostenimento delle spese (quindi periodo d'imposta 2021), ovvero,
- in compensazione orizzontale ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997. In quest'ultima ipotesi, per espressa previsione legislativa, non si applica il limite ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

REGIME FISCALE

Il credito di imposta in esame, per espressa previsione normativa, non rappresenta un provento rilevante sia ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) sia ai fini IRAP.

Inoltre, la detassazione del credito d'imposta non influenza:

- il rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini Irpef ex articolo 61 Tuir;
- il prorata di deducibilità dei costi ex articolo 109, comma 5, Tuir.

OPERATIVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Il nuovo credito d'imposta per la sanificazione sarà pienamente operativo solo dopo la pubblicazione del provvedimento direttoriale l'Agenzia delle Entrate che stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche in considerazione del fatto che, come anticipato, le risorse destinate a tale misura ammontano a 200 milioni di euro per l'anno 2021.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del nuovo credito d'imposta per la sanificazione, stante la complessità della materia in questione e tenuto conto delle formalità previste dalla normativa, per la consulenza da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per espletare tutti gli adempimenti richiesti, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI